

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2026, n. 449

Rinnovo dello schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e la Regione Puglia per la verifica telematica del giudizio medico-legale di invalidità civile ai fini del riconoscimento delle gratuità tariffarie del TPRL ex art. 30 della Legge Regionale n. 18 del 2002.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 04.02.1997;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2011 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- Il regolamento interno di questa Giunta.

VISTO il documento istruttorio della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "*Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia*", adottate con D.G.R. n. 1397 del 07.10.2025;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. rinnovare ed approvare lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con l'Istituto Nazionale della previdenza sociale "INPS", per la verifica telematica dell'invalidità civile;
2. di delegare l'Assessore proponente, o suo delegato, alla sottoscrizione della presente convenzione, allegato 1 del presente atto;
3. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale "INPS";
4. di demandare alla sezione Trasporto pubblico Locale e Intermodalità i conseguenti adempimenti per l'effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale Regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a cura della Sezione proponente.

Il Segretario generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il V. Presidente della Giunta

CRISTIAN CASILI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Rinnovo dello schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e la Regione Puglia per la verifica telematica del giudizio medico-legale di invalidità civile ai fini del riconoscimento delle gratuità tariffarie del TPRL ex art. 30 della Legge Regionale n. 18 del 2002.

Visto che

- La Legge Regionale n. 18 del 31 ottobre 2002 "*Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale*", al Titolo VI regola la Disciplina Tariffaria e in materia di agevolazioni tariffarie, l'art 30 co. 3, statuisce che *<<Nei limiti della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), la Giunta regionale può disporre il rilascio, da parte delle imprese, di documenti di viaggio per la circolazione gratuita sugli autoservizi di TPRL delle seguenti categorie di cittadini:*
 - a) *privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;*
 - b) *invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A) allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni, e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;*
 - c) *invalidi civili e portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore all'80 per cento e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto, nonché invalidi del lavoro certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore al 70 per cento>>;*
- Lo stesso art. 30 al co. 3 prevede che i documenti di viaggio siano rilasciati dalle imprese, nel limite massimo di valore di cui al co. 4, ai cittadini che ne facciano richiesta per le tratte di servizio interessate, previo accertamento della loro appartenenza a una delle predette categorie sulla base di idoneo documento e sulla base degli elenchi prodotti dalle associazioni regionali delle categorie aventi diritto.
- L'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, ha notevolmente rafforzato la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche in materia di privacy e gestione dei dati personali, in particolare di quelli che rivelino l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, nonché il trattamento, tra gli altri, dei dati relativi alla salute.

Premesso che

Attualmente il diritto alle gratuità, sopra riportate, viene certificato direttamente dall'impresa di trasporto attraverso la presentazione e la consegna della documentazione INPS, da parte dei viaggiatori all'impresa, con la quale l'utente può richiedere il rilascio dei titoli di viaggio gratuiti.

Risultano evidenti le criticità che l'attuale gestione delle gratuità comporta, sia riguardo il rispetto della attuale normativa, sia riguardo alle oggettive difficoltà di tipo gestionale, a carico delle imprese di trasporto pugliesi, nella gestione e conservazione dei dati, sia in riferimento a tutti i rischi che ne possono derivare relativamente a comportamenti fraudolenti.

Lo stesso DPR n. 445 del 2000, che detta le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, all'art. 49, relativamente ai limiti di utilizzo delle misure di semplificazione, prevede che, tra gli altri, i certificati medici e sanitari non possano essere sostituiti da altro documento, ovvero autocertificati, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

In attuazione di quanto statuito dall'art. 20 del Decreto Legge n. 78 del 01.07.2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 03.08.2009, è stato demandato all'INPS l'accertamento definitivo in materia di invalidità civile, cecità, sordità, disabilità e handicap.

L'accessibilità alla suddette informazioni da parte della Amministrazioni, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003, così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 101/2018), è preordinata alla verifica di autenticità e attualità dei verbali sanitari presentati dal cittadino per la richiesta dei benefici.

Lo stesso codice dell'amministrazione digitale (CAD), approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. ha disposto, per le Pubbliche Amministrazioni, unitamente all'adozione di specifiche misure informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza, un utilizzo crescente dell'uso di tecnologie d'informazione e di comunicazione per lo svolgimento delle attività di competenza e la conseguente realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione.

Più specificatamente, il codice CAD

- all'art. 50 co. 2 statuisce che *<<Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive>>*;

- all'art. 50-ter relativamente alla Piattaforma Digitale Nazionale DATI (PDND) stabilisce che la stessa sia finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto per le finalità istituzionali di cui all'art. 2 co. 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto di accedervi ai fini dell'attuazione dell'art. 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente

Finanche la legge n. 241 del 1990 all'art. 15 dispone che *<<...Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune>>*.

Peraltro tra INPS e Regione Puglia è già stata sottoscritta identica Convenzione ex DGR n. 24 del 13.01.2025, che sarà oggetto di rinnovo a seguito della sottoscrizione della convenzione oggetto del presente provvedimento.

Considerato che

Per far fronte alla numerose richieste di accesso ai verbali sanitari, in materia di invalidità civile, pervenute da altre pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali e considerata la natura particolare dei dati trattati e da trattare e delle rilevanti misure di sicurezza posse in essere a tutela degli interessati, l'INPS ha realizzato una procedura di verifica del giudizio "medico-legale" di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, le cui modalità operative per la regolamentazione dell'accesso da parte delle altre amministrazioni pubbliche sono definite dallo schema di Convenzione, parte integrante e sostanziale della presente proposta.

La stessa legge n. 241 del 07.08.1990 all'art. 15 dispone che *<<...le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune>>*.

Considerato, inoltre, che

Nell'ambito dell'"Ecosistema del Procedimento Amministrativo", basato sull'approccio DTM, sarà oggetto di sperimentazione e intervento il "Sistema delle Gratuità Puglia" (SGP), di competenza della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, avente l'obiettivo di innovare e semplificare il processo di erogazione e gestione

delle gratuità della Regione Puglia, per potenziare ed agevolare l'accesso ai servizi dei cittadini, soprattutto di quelli appartenenti alle fasce più deboli della popolazione.

L'intervento ha come scopo di valorizzare le azioni previste dall'attuazione dell'Agenda Digitale regionale, indirizzando lo sforzo nella diffusione dei servizi digitali presso i cittadini pugliesi, con particolare riguardo ai destinatari delle gratuità tariffarie, tanto da consentire agli stessi un accesso telematico semplificato ed efficiente. Progetto che prevede la realizzazione di una "piattaforma telematica" atta ad innovare e semplificare il processo di erogazione e gestione delle Gratuità Tariffarie che darà modo, ad alcune categorie di utenti "diversamente abili", di cui all'art. 30 della Legge regionale n. 18 del 2002, di poter usufruire dell'approvvigionamento dei titoli di viaggio gratuiti da utilizzare su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) della Regione Puglia.

Dando seguito alla precedente convenzione tra Regione Puglia ed INPS, di cui alla D.G.R. n. 24 del 13.01.2020, e grazie alla piattaforma telematica "Sistema Gratuità Puglia – SGP", l'utente che rientra in una delle categorie ammesse di cui all'art. 30 della L.R. n. 18 del 2002, potrà richiedere le apposite gratuità di viaggio, per sé ed eventuale accompagnatore, attraverso l'utilizzo della piattaforma regionale, che attesterà o meno l'appartenenza del richiedente ad una delle categorie che danno diritto alla gratuità, in tempo reale.

Attualmente, INPS non è in grado di verificare l'appartenenza di un cittadino a tutte le categorie "di diversamente abili" di cui alla L.R. n. 18 del 2002, e specificatamente alle categorie di invalidi del lavoro e invalidi di guerra.

Preso atto della necessità di rinnovare l'accordo di cooperazione tra INPS e Regione Puglia, relativamente alla fornitura dei dati attinenti alle categorie degli invalidi del lavoro, così da poter disporre l'erogazione da parte di questa Amministrazione Regionale di agevolazioni tariffarie o gratuità tariffarie per il trasporto pubblico locale regionale, così come previsto dalla Legge Regionale n. 18 del 2002, la struttura proponente ritiene che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per rinnovare ed approvare lo schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale "INPS" e la Regione Puglia per la verifica telematica dei provvedimenti di INPS del giudizio "medico-legale" di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità.

VISTI

- La Legge Regionale n. 18 del 31 ottobre 2002 "*Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale*" che al Titolo VI regola la Disciplina Tariffaria;
- La Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., la quale introduce norme in materia di procedimento amministrativo;
- Il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali;
- Il DPR n. 445 del 2000 che detta le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa anche relativamente ai limiti di utilizzo delle misure di semplificazione;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante il "*Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*";
- L'art. 20 del Decreto Legge n. 78 del 01.07.2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 03.08.2009.
- Il codice dell'amministrazione digitale (CAD), approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.
- la DGR n. 1466 del 15.09.2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "*Agenda di Genere*";
- la DGR n. 1295 del 26.09.2024, recante Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale.

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:

- rinnovare ed approvare lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con l'Istituto Nazionale della previdenza sociale "INPS", la verifica telematica dell'invalidità civile.
- delegare l'Assessore proponente, o suo delegato, alla sottoscrizione della presente convenzione, allegato 1 del presente atto;
- demandare alla sezione Trasporto pubblico Locale e Intermodalità i conseguenti adempimenti per l'effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento;

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previsti dagli artt. 9 e 10 del succitato regolamento UE.

ESITI VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE: NEUTRO

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa inoltre, non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

* * * * *

L'Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:

1. rinnovare ed approvare lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con l'Istituto Nazionale della previdenza sociale "INPS", per la verifica telematica dell'invalidità civile;
2. di delegare l'Assessore proponente, o suo delegato, alla sottoscrizione della presente convenzione, allegato 1 del presente atto;
3. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale "INPS";
4. di demandare alla sezione Trasporto pubblico Locale e Intermodalità i conseguenti adempimenti per l'effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale Regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a cura della Sezione proponente.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. n. 1374 del 23.07.2019.

Il Funzionario istruttore
E.Q. "Trasporto regionale automobilistico ed elicotteristico – Pianificazione, programmazione e gestione"

Giuseppe PASCAZIO



GIUSEPPE PASCAZIO
 09.04.2026 11:38:41
 GMT+02:00

Il Funzionario istruttore
E.Q. "Investimenti nel settore ferroviario e automobilistico"

Giuseppina RAIMONDO



Giuseppina Raimondo
 09.04.2026 14:01:45
 GMT+02:00

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità

Carmela IADARESTA



Carmela Iadaresta
 13.04.2026
 12:18:55
 GMT+02:00

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

Vito Antonio ANTONACCI



VITO ANTONIO ANTONACCI
 13.04.2026 13:29:25 GMT+02:00

L'Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

PROPONE

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità

Raffaele PIEMONTESE



Raffaele
 Piemontese
 13.04.2026
 12:39:48
 GMT+01:00



Carmela ladaresta
13.04.2026
14:20:51
GMT+02:00

*Convenzione per la verifica telematica del giudizio medico-
legale di invalidità civile*

tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione della Previdenza Sociale (di seguito "INPS") con sede legale in Roma via IV Novembre n. 144, CAP 00187 rappresentato dall'Ing. Paolo Guidelli, in qualità di Direttore centrale della Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, domiciliato per la carica in Roma, via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - CAP 00145;

e

La Regione Puglia (di seguito "Regione") con sede legale in Bari - Lungomare N. Sauro n. 33- CAP, nella persona del_____;

di seguito congiuntamente le "Parti",

Premesso che

Nel quadro della sperimentazione ed intervento del progetto "Sistema delle Gratuità Puglia (SGP)", di competenza della Regione Puglia - Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, risiede l'obiettivo primario di innovare e semplificare il processo di erogazione e gestione delle gratuità della Regione Puglia, per potenziare ed agevolare l'accesso ai servizi dei cittadini, soprattutto degli appartenenti alle fasce più deboli.

Il sopra citato Progetto prevede, tra l'altro, la realizzazione, interamente a cura della Regione medesima, di una piattaforma telematica atta a semplificare il processo di erogazione e gestione delle "gratuità tariffare" al fine di garantire ad alcune categorie di utenti, tra i quali gli invalidi sul lavoro con percentuale di invalidità non inferiore al 70 per cento, di usufruire dell'approvvigionamento dei titoli di viaggio gratuiti, per sé e per il proprio eventuale accompagnatore, da utilizzare su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) della Regione Puglia.

le Parti hanno interesse a sviluppare un rapporto sinergico di collaborazione al fine di garantire l'efficiente e celere erogazione dei servizi ai propri utenti, negli ambiti di rispettiva competenza.

Visti

L'articolo 50, comma 2, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale" di seguito CAD), così come modificato e integrato dal D.lgs. 22 agosto 2016, n. 179, e successivamente dal D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, prevede che "Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive".

L'articolo 49 del DPR 445/2000 che, in tema di limiti di utilizzo delle misure di semplificazione, prevede che, tra gli altri, i certificati medici e sanitari non possano essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

L'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che "[...] le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi

per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” e che la stipula dei suddetti accordi deve avvenire in forma digitale, ai sensi di quanto previsto dal comma 2-bis dell’art. 15 medesimo.

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Il provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA*".

Esaminati

I trattamenti oggetto della presente convenzione nei termini previsti dall’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della mole dei dati trattati e dei rischi connessi ai trattamenti medesimi e declinate le misure di sicurezza predisposte per farvi fronte.

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati*" di seguito, per brevità, il "Regolamento UE" e il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021, di seguito "Codice".

Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 recante "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015*".

il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 riportante "*Violazioni di dati personali (data breach), in base alle previsioni del Regolamento UE 2016/679*".

Considerato che

Ai sensi dell'art. 20 del decreto legge n.78 del 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102, all'INPS è demandato l'accertamento definitivo in materia di invalidità civile, cecità, sordità, disabilità e handicap.

Per far fronte alle numerose richieste di accesso ai verbali sanitari in materia d'invalidità civile pervenute da altre pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali è stata realizzata una procedura di verifica del giudizio medico-medico legale di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità.

L'accessibilità alle suddette informazioni da parte delle altre amministrazioni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003, così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 101/2018), è preordinata alla verifica dell'autenticità e dell'attualità dei verbali sanitari presentati dal cittadino per la richiesta di benefici.

L'Istituto ha valutato a tal fine, la necessità di predisporre una convenzione per la regolamentazione dell'accesso a tale categoria di dati, di particolare natura, contenuti nei propri archivi, tenuto anche conto delle rilevanti misure di sicurezza poste in essere a tutela degli interessati.

L'Istituto ha valutato altresì la legittimità, sulla base della normativa vigente, della richiesta dell'accesso ai dati oggetto della presente convenzione effettuata dalla Regione Puglia in data 9 agosto 2019.

Al fine di consentire alla piattaforma telematica "Sistema Gratuità Puglia - SGP" richiamata in premessa e interamente realizzata dalla Regione Puglia, di verificare l'appartenenza del richiedente alla categoria degli invalidi del lavoro con percentuale di invalidità non inferiore al 70% di cui all'art. 30 comma 3 lett. c) della Legge regionale Puglia 31 ottobre 2002, n. 18, è necessario effettuare il riscontro tra le informazioni/dati forniti dall'utente alla Regione Puglia - _____ con i dati/informazioni presenti nelle Banche dati dell'Istituto relative alla predetta categoria.

Il riscontro dei dati/informazioni è preordinato esclusivamente alla verifica dell'autenticità e attualità dei provvedimenti dell'INPS presentati dal cittadino per la richiesta del beneficio di cui al citato art. 30 comma 3 lett. c) della Legge regionale Puglia 31 ottobre 2002, n. 18.

L'INPS e la Regione Puglia sono, ai sensi dell'art. 4 par. 1 n. 7 del Regolamento UE 2016/679 nell'esercizio delle rispettive funzioni ed in particolare in relazione al servizio oggetto del presente Accordo, titolari autonomi del trattamento dei dati.

I trattamenti oggetto della presente Accordo sono stati valutati nei termini previsti dall'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto, quindi, anche della mole dei dati medesimi e dei rischi connessi ai relativi trattamenti nonché adottando le misure di sicurezza predisposte per farvi fronte.

I dati oggetto del trattamento, in dettaglio elencati nell'allegato n. 1, sono quelli strettamente necessari e pertinenti alle finalità dichiarate in premessa e saranno detenuti dalla Regione esclusivamente per il tempo indispensabile ad effettuare le attività necessarie per le finalità istituzionali dichiarate in premessa.

L'INPS assicura l'accesso al servizio oggetto dell'Accordo esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Accordo.

Convenuto che

Nell'ambito del testo e degli allegati al presente Accordo si intendono per:

1. "*Codice*": il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679;
2. "*CAD*": il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, a seguito della delega al Governo contenuta all'articolo 10 della Legge 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001), e successive modificazioni;
3. "*Convezione*": il presente atto negoziale;
4. "*Responsabile della Convezione*": soggetto preposto da ciascuna delle *Parti* alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti all'Accordo;
5. "*Referente tecnico*": soggetto, nominato ognuno dalle Parti in sede di stipula dell'Accordo e preposto all'attivazione e alla successiva gestione operativa dello scambio dati nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nell'Accordo;
6. *Supervisore*: soggetto nominato dalla Regione destinatario del servizio e preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei servizi INPS da parte degli utenti della Regione medesima.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue,

Articolo 1

Oggetto, finalità ed Oneri

La *Convenzione* disciplina i rapporti tra le Parti, per regolare le modalità di accesso ai dati dell'Istituto utili alla verifica dell'autenticità e della certezza del giudizio medico-legale espresso sui verbali sanitari di invalidità civile, cecità, sordità, disabilità e handicap, al fine dell'erogazione, da parte dell'Ente richiedente, dei benefici di competenza.

L'Ente è autorizzato ad accedere ai dati suddetti nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite e della base normativa legittimante riportata nell'allegato 1.

Le Parti concordano che il servizio di accesso ai dati, che verrà attivato a seguito della adesione alla presente convenzione, sarà regolato dalle modalità di gestione prevista ai successivi articoli.

La *Convenzione* ha effetto a decorrere dalla data di notifica all'Ente aderente dell'avvenuto perfezionamento dell'iter di sottoscrizione ed ha durata di 5 anni. Inoltre può essere rinnovata, su concorde volontà delle *Parti*, da manifestarsi con scambio di comunicazioni tra le stesse prima della sua scadenza.

Ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione del contenuto della *Convenzione*.

L'Istituto procede nei limiti delle risorse finanziarie già previste.

Articolo 2

Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle Parti per l'attuazione e la gestione della *Convenzione*. Eventuali aggiornamenti ai riferimenti indicati nei successivi commi potranno essere effettuate con scambio di comunicazioni tra le Parti.

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in *Convenzione* ciascuna delle *Parti* nomina un proprio *Responsabile della Convenzione*

quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale.

In particolare rientra nei compiti dei *Responsabili della convenzione*, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione della *Convezione* in relazione a qualsiasi modifica dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, anche a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.

Inoltre, il Responsabile della *Convezione* per parte INPS curerà la comunicazione all'Ente nel caso in cui siano riscontrati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali per il perseguimento dei quali è ammesso l'accesso ai dati ai sensi della presente *Convezione*.

Ciascuna delle *Parti* nomina un proprio *Referente tecnico* responsabile dell'attivazione e della successiva gestione operativa dell'accesso ai dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nella *Convezione*.

In particolare rientra nei compiti dei *Referenti tecnici*, per quanto di competenza:

- garantire la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal Codice;
- comunicare tempestivamente all'altra Parte incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la fruibilità dei dati oggetto della *Convezione*;
- comunicare tempestivamente all'altra Parte ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni o cancellazioni) in caso di consultazione on line.

Inoltre, *il Referente tecnico* provvederà a:

- adottare le procedure necessarie per la verifica sistematica e la revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Responsabile del trattamento;
- adottare le procedure necessarie alla conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie;
- curare le comunicazioni all'erogatore nei casi di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti.

Il *Referente tecnico* nominato dall'INPS avrà, altresì, il compito di:

- verificare annualmente, di concerto con il fruitore, la corretta attribuzione dei profili di autorizzazione;
 - la redazione ed aggiornamento del documento contenente l'indicazione delle banche dati accessibili e delle informazioni inerenti i soggetti fruitori.
1. L'Ente aderente, con atto del legale rappresentante, nomina un "Supervisore" a cui compete monitorare e controllare il corretto utilizzo dei servizi INPS da parte dei propri utenti abilitati.
 2. I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento di cui al presente articolo sono riportati nell'allegato 3.

Articolo 3

Informazioni e servizi di accesso ai dati resi disponibili

L'Ente è autorizzato ad accedere ai dati detenuti dall'Inps nel rispetto delle modalità di attivazione e fruizione del servizio riportate negli

allegati alla presente convenzione, con i vincoli e le restrizioni in essa rappresentati.

L'Inps, tenuto conto della normativa vigente, fornisce all'Ente il servizio di accesso ai dati di cui all'art. 1 attraverso una delle modalità di seguito indicate:

- Consultazione online;
- Cooperazione applicativa.

L'Istituto, in qualità di erogatore, assicura di aver preventivamente effettuato tutte le necessarie verifiche volte ad individuare la modalità telematica di accesso alle banche dati più idonea rispetto alle finalità, alla natura e alla qualità dei dati, alle proprie caratteristiche infrastrutturali e organizzative, al volume e alla frequenza dei trasferimenti, al numero dei soggetti abilitati all'accesso.

L'accesso ai dati da parte dell'operatore dell'Ente, dotato di credenziali individuali rilasciate dall'Inps, ovvero tramite SPID o Carta Nazionale Servizi, avverrà attraverso l'inserimento di un set minimo di dati idonei all'individuazione puntuale del soggetto cui si riferiscono e tali da garantire una consultazione finalizzata esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso Ente; detto inserimento di elementi di riscontro consentirà, altresì, di evidenziare che l'Ente sia in possesso del verbale sanitario, direttamente prodottogli dall'interessato, da sottoporre, attraverso la presente convenzione, a verifica presso l'INPS per la parte del giudizio medico-legale.

Le modalità di trasmissione dei dati di cui alla presente convenzione sono contenute nell'allegato n. 2 e sono redatte in conformità all'art. 32 del Regolamento UE, all'art. 2-ter del D. Lgs.196/2003, così come modificato e integrato dal D. Lgs.101/2018, nonché al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 Luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni".

Articolo 4

Allegati alla Convenzione

1. L'allegato 1 – Finalità istituzionali del fruitore e base normativa per l'accesso alle banche dati dell'INPS contiene i riferimenti da compilare a cura dell'Ente in qualità di fruitore per l'indicazione delle finalità istituzionali perseguite con i dati raccolti per effetto della presente Convenzione ovvero della base normativa che legittima l'accesso alle banche dati dell'erogatore.
2. L'allegato 2 – Catalogo dei servizi standard resi fruibili dall'INPS riporta la descrizione e le modalità di attivazione e fruizione dei servizi standard di accesso alle informazioni presenti negli archivi dell'INPS, nonché la tabella di riferimento delle restrizioni sulla visibilità dei dati.
3. L'allegato 3 – Figure di riferimento dell'INPS e dell'Ente riporta i dati delle persone di riferimento dell'INPS e dell'Ente sulla base della presente Convenzione.
4. L'allegato 4 – Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall'INPS riporta le specifiche dei servizi oggetto della presente Convenzione;

Articolo 5

Misure di sicurezza e responsabilità

Gli allegati di cui al precedente articolo 4 sono parte integrante e sostanziale della *Convenzione*. L'Ente si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati negli allegati volti ad assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, di cui al Regolamento UE e al decreto legislativo n. 196/2003, così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, al fine di garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, e di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti e la perdita, la distruzione o il danno accidentali.

Allo scopo di incrementare la sicurezza nella modalità di accesso ai dati, è volontà delle Parti adattare progressivamente i contenuti della convenzione alle regole tecniche di cooperazione informatica previste nel Codice dell'Amministrazione Digitale nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all'evoluzione tecnica.

L'Inps rende disponibili i dati necessari alla verifica del giudizio medico-legale di cui ai verbali sanitari, restituendo una risposta in ordine alla validità dello stesso e non assume responsabilità per la mancanza di informazioni relative a eventuali contenziosi giudiziari attivati dal cittadino, suscettibili di modificare il giudizio espresso nel verbale in oggetto.

Articolo 6

Trattamento dei dati

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente *Convenzione*, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel D. Lgs.196/2003, così come integrato e modificato dal D.lgs. 101/2018, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

L'Ente assicura l'utilizzo del servizio esclusivamente per il controllo della veridicità dei verbali prodotti dagli interessati, nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella presente Convenzione e osserva, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.

L'Ente si impegna affinché i dati siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione e non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Le Parti si impegnano a garantire un livello di sicurezza adeguato, assicurando che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e

trasparente secondo quanto disposto dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE, nonché ad adottare, ciascuna al proprio interno, tutte le regole di sicurezza relative alla gestione delle credenziali di accesso ai dati.

L'Ente garantisce, altresì, che l'accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo dei dati; pertanto provvederà, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, opereranno sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.

L'Ente si impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso; inoltre, a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le verifiche a cui lo scambio dati è finalizzato.

Le Parti si impegnano ad informare l'utenza in merito allo scambio di informazioni oggetto della presente Convenzione ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti e si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascuna amministrazione, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 7

Tracciamento degli accessi e controlli

L'Inps e l'Ente convenzionato procedono al tracciamento degli accessi ai dati tramite registrazioni che consentano di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente.

Il rispetto delle regole di accesso sarà oggetto di specifici controlli da parte dell'INPS, con riserva di adozione di provvedimenti e/o segnalazioni alle competenti autorità nei casi in cui siano riscontrati accessi illegittimi e non conformi alla normativa in materia di trattamento di dati personali.

A fronte di eventuali anomalie riscontrate dall'INPS in fase di accesso saranno posti in essere specifici blocchi. Sarà cura dell'Ente fornire all'Istituto i chiarimenti necessari al ripristino della piena funzionalità della procedura di accesso ai dati.

Articolo 8

Clausola di recesso

La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati ed il venir meno dei presupposti e dei requisiti di cui agli allegati predisposti ai sensi dell'art. 4 costituiscono causa di recesso dalla convenzione e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.

Le Parti concordano che la *Convenzione* si risolve di diritto laddove vengano meno le finalità di cui all'allegato 1, predisposto ai sensi del precedente art. 4, per le quali l'accesso ai dati è stato autorizzato.

Articolo 9

Durata

La *Convenzione* ha effetto a decorrere dalla data di notifica all'Ente aderente dell'avvenuto perfezionamento dell'iter di sottoscrizione ed ha

durata di 5 anni. Inoltre può essere rinnovata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazioni tra le stesse prima della sua scadenza.

Articolo 10

Composizione della Convenzione e valore delle premesse

1. La *Convenzione* si compone di 10 (dieci) articoli e 4 allegati.
2. Le *Parti* convengono che le premesse, i contenuti e gli allegati alla *Convenzione* ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Per l'INPS

Per la Regione Puglia

Ai sensi e agli effetti degli art. 1341 e 1342 cc. le Parti dichiarano di approvare espressamente mediante separata sottoscrizione le clausole previste dagli art. 7, 11 e 13.

Per l'INPS

Per la Regione Puglia